

CONTRATTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE IBM N.PZBWFR
TRA

II, COMUNE DI VIMERCATE

che nel contesto del presente Atto è indicato più brevemente con la parola "Amministrazione"

E

La IBM Italia S.p.A. Società con unico azionista soggetta all'attività di direzione e coordinamento di International Business Machines Corporation (Cap. Int. Versato euro 347.256.998,80), che nel contesto del presente Atto è indicata più brevemente con la parola "Impresa", con sede, domicilio legale e fiscale in Segrate (MI), Circonvallazione Idroscalo (Cod. Fisc. E Reg. Imprese di Milano N. 01442240030 Partita IVA n. 10914660153).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1
DEFINIZIONI

- "RETAIN" (marchio della IBM Corporation): Remote Technical Assistance and Information Network e' la banca dati mondiale sulla quale convergono tutte le informazioni relative a sintomi, diagnosi, gestione e soluzione di ogni inconveniente riscontrato sui sistemi installati. Ciò permette al Servizio Clienti dell'Impresa di conoscere, in tempo reale, se in qualche parte del mondo si e' presentato un problema particolare su un determinato sistema e quindi di intervenire preventivamente presso tutti i suoi Clienti per evitare qualsiasi potenziale malfunzionamento.
- "RSF": Remote Support Facility utilizzato dal Servizio Clienti dell'Impresa per l'inoltro automatico delle chiamate hardware. Gli eventuali inconvenienti verranno analizzati a distanza dagli specialisti nazionali e di laboratorio e, in modo automatico, da un sistema esperto.
- "REMOTE CONSOLE": permette al Servizio Clienti dell'Impresa di intervenire sull'unità centrale dell'Amministrazione come se fosse fisicamente nei laboratori IBM, potendo disporre di tutte le strumentazioni che generalmente non e' possibile trasferire localmente.
- "SERVICE DIRECTOR" (marchio della IBM Corporation): strumento esclusivo dell'Impresa che permette il monitoraggio automatico e continuo dei sottosistemi (nastri, dischi) per l'analisi dei dati e la pianificazione coll'Amministrazione di attività di prevenzione di eventuali malfunzionamenti.
- "AEU" : Assistenza Elettronica Utenti, riservato alla famiglia AS/400, che consente, attraverso un collegamento telematico tra il sistema e il RETAIN, la segnalazione automatica e l'analisi degli inconvenienti.
- AEU decide i livelli di intervento e, in alcuni casi, fornisce direttamente la correzione.
- "PTF": Program Temporary Fix, correzione di anomalie di programmi IBM, forniti in via elettronica o su supporti magnetici.
- "APAR": Authorized Program Analysis Report, documentazione ufficiale in forma elettronica per l'inoltro e la gestione di nuove problematiche di difetto software.
- "PERSONALE AUTORIZZATO": il Personale indicato dall'Amministrazione, autorizzato a richiedere il servizio Support Line e, nel caso di copertura OS/390 e VM/VSE/390, tutti gli altri operatori di sistema dell'Amministrazione che richiedono assistenza per OS/390 e VM/VSE/390.
- "PROBLEMA CRITICO DELL'AMMINISTRAZIONE": e' un problema per il quale l'Amministrazione non conosce soluzione e che può provocare all'Amministrazione stessa un'interruzione critica delle operazioni
- "PRODOTTI SUPPORTATI": sono i prodotti contenuti nei gruppi di prodotti eleggibili al servizio presenti sui sistemi operativi ed ordinati per le piattaforme hardware eleggibili. I Prodotti supportati sono specificati in "Elenco dei prodotti supportati", nel sito Internet della IBM all'indirizzo <http://www.ibm.com/services/pss/ww/sl/products>, o in qualsiasi altra documentazione fornita dalla IBM. L'Elenco dei prodotti supportati indica tutti i prodotti, i gruppi di prodotti, sistemi operativi e le piattaforme hardware eleggibili per questo Servizio, per i vari Paesi. Il suddetto elenco verrà aggiornato periodicamente in modo da riportare variazioni relativamente ai prodotti supportati (ad esempio, l'inserimento di nuovi prodotti) o le cancellazioni (ad esempio, le cancellazioni di prodotti la cui data di validità è terminata).
- "CONTATTO TECNICO PRINCIPALE" : è il personale indicato dall'Amministrazione, verso il quale l'Impresa potrà indirizzare le informazioni tecniche per i prodotti oggetto del servizio. Il 'Contatto Tecnico Principale' deve avere un'adeguata conoscenza tecnica delle Macchine Eleggibili e Programmi Eleggibili per una efficace comunicazione con il personale del Centro di Supporto dell'Impresa.

- IBM RCMS (Retain Call Management System), strumento mediante il quale vengono gestite le richieste delle chiamate tecniche.

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Impresa fornirà all'Amministrazione i Servizi di Manutenzione alle Macchine indicate nell' "Allegato Manutenzione", ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto.

Il termine "Macchine" nel presente Contratto si riferisce sia alle macchine IBM e non IBM che ai relativi incrementi di modello, dispositivi ed elementi macchina, accessori e qualunque loro combinazione.

Art. 3

EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha efficacia a partire dalla data in cui è stato sottoscritto da entrambe le parti oppure, nel caso in cui la Legge preveda l'approvazione del Contratto successivamente alla sottoscrizione, dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

Tale data dovrà comunque cadere entro il 14/07/2013.

In caso contrario, l'Impresa avrà il pieno diritto di liberarsi da ogni obbligazione assunta con il presente Contratto.

Il presente Contratto durerà fino al 31/12/2013, qualora non venga disdetto secondo quanto appreso indicato.

La Data di Inizio del Servizio di Manutenzione per tutte le Macchine che alla data di efficacia del presente Contratto risultino in ordine, o che siano coperte da garanzia in base al Contratto di Vendita per quella stessa Macchina, sarà il giorno successivo alla scadenza del periodo di garanzia. Per tutte le altre Macchine la Data di Inizio del Servizio di Manutenzione è la data indicata in Allegato o, in mancanza di indicazione, la data di efficacia del presente Contratto.

L'Amministrazione potrà recedere dal Contratto in qualunque momento con preavviso scritto di 3 (tre) mesi o disdire il Servizio per singole macchine con preavviso scritto di almeno 1 (uno) mese.

In tale caso il Cliente corrisponderà a l'Impresa:

1. La parte di corrispettivo per il servizio fornito sino alla data di efficacia del recesso.
2. Un addebito di adeguamento pari al 8% del corrispettivo relativo al periodo contrattuale rimanente.

L'Impresa potrà risolvere il presente Contratto con preavviso scritto di 6 (sei) mesi oppure, limitatamente a singole Macchine, con preavviso scritto di 3 (tre) mesi.

L'Impresa potrà recedere dal presente Contratto per singole Macchine con preavviso scritto all'Amministrazione di 1 (uno) mese, in seguito al ripetersi di riparazioni rese necessarie a causa dell'attività di manutenzione effettuata da persone diverse dai tecnici dell'Impresa, come descritto all'articolo "Servizi disponibili su richiesta con addebito addizionale".

L'Amministrazione non potrà disdire l'assistenza per un sistema operativo se ha scelto di continuare a richiedere l'assistenza di un gruppo di prodotti per cui tale sistema operativo costituisce un prerequisito. Inoltre, non potrà disdire il servizio Support Line se ha scelto di continuare a richiedere l'assistenza per i suoi servizi opzionali.

L'Impresa potrà non fornire più supporto per i singoli prodotti presenti in "Elenco dei prodotti supportati" (vedi paragrafo "Definizioni") senza darne notifica scritta all'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Impresa non fornisca più supporto ad un intero gruppo di prodotti per i quali l'Amministrazione ha pagato il servizio anticipatamente e per i quali non ha usufruito del servizio per l'intera durata prevista dal Contratto, l'Amministrazione avrà diritto ad un riaccredito in proporzione al servizio non fornito.

Le parti convengono che le disdette di cui sopra avranno comunque effetto dal primo giorno del mese successivo la scadenza del preavviso.

Art. 4

LICENZA PER I PROGRAMMI FORNITI CON I SERVIZI

Per i Programmi forniti dall'Impresa per l'esecuzione dei Servizi di Manutenzione, l'Impresa concede la licenza d'uso non esclusiva all'Amministrazione sulla Macchina oggetto del servizio.

Non è consentito:

- modificare le istruzioni o i dati del Programma leggibili dalla macchina o integrarli con un altro Programma;

- la compilazione o l'assemblaggio a ritroso del Programma, o in altro modo la traduzione dello stesso, salvo quanto espressamente previsto dalle norme inderogabili di legge;
- concedere in sublicenza, cedere, trasferire o noleggiare la licenza per il Programma;
- distribuire il Programma a terzi.

I Programmi saranno forniti dall'Impresa all'Amministrazione senza garanzie di alcun tipo.

La licenza sarà considerata scaduta quando:

- il Servizio sarà interrotto, non più disponibile o scaduto senza ulteriore rinnovo;
- il Programma non sarà più necessario per lo svolgimento del Servizio oppure quando la Macchina oggetto del servizio non sarà più utilizzata in modo produttivo nel gruppo aziendale dell'Amministrazione.

Al momento di tale scadenza l'Amministrazione si impegna a distruggere il Programma e qualsiasi copia di backup ricevuta od effettuata.

Art. 5 CANONI

Il canone per i Servizi di Manutenzione decorrerà, per ogni macchina, dalla Data di Inizio del Servizio, come definita al precedente Art. 3.

Se per una macchina detta Data di Inizio del Servizio non coincide con il primo giorno del mese, il canone per tale macchina decorrerà dal primo giorno del mese successivo.

L'Amministrazione conviene di pagare all'Impresa:

- il canone di manutenzione base,
- l'eventuale canone addizionale relativo a periodi aggiuntivi di disponibilità del servizio di manutenzione,
- l'eventuale canone per i servizi di Manutenzione richiesti,
- il canone sugli impegni IBM relativamente ai Livelli di Servizio e Penali contrattualmente definiti ove previsti,

Se l'Amministrazione richiede Servizi, tra quelli previsti dal presente Contratto, da effettuarsi al di fuori del periodo di disponibilità scelto dall'Amministrazione, non vi sarà alcun addebito addizionale per le parti di manutenzione, mentre il Servizio verrà fornito alle tariffe orarie ed alle condizioni dell'Impresa allora in vigore per tutta la Clientela italiana.

Art. 6 MODALITA' DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Il servizio è rivolto a minimizzare le interruzioni delle operazioni dell'insieme delle Macchine installate presso l'Amministrazione e riportare le Macchine in conformità alle loro specifiche.

L'Impresa potrà depositare presso i locali dell'Amministrazione strumenti e parti di manutenzione in relazione alle esigenze del servizio.

Il Servizio di Manutenzione fornito sulla base del presente Contratto non assicura che il funzionamento delle macchine avverrà senza interruzione.

L'Amministrazione è responsabile di istituire apposite procedure per la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Il Servizio di cui al presente Contratto sarà fornito solo nell'ambito del territorio nazionale e presso l'ubicazione indicata dall'Amministrazione.

L'Impresa dovrà avere libero accesso alle macchine per eseguire il Servizio.

Per alcuni tipi di Macchine si applicano inoltre le seguenti particolari condizioni:

(a) **MACCHINE CON MANUTENZIONE CENTRALIZZATA PRESSO L'AMMINISTRAZIONE**

Le macchine contrassegnate con la sigla "CFM" sono macchine classificate "Macchine con Manutenzione Centralizzata presso l'Amministrazione".

Per tali macchine l'Impresa effettuerà tutti i Servizi di Manutenzione, riparazione, modifiche tecniche e sostituzioni di parti unicamente presso uno o più Centri di Manutenzione designati presso l'Amministrazione; non viene effettuata alcuna Manutenzione Preventiva.

L'Amministrazione conviene di effettuare le operazioni di riattivazione e rimozione, di determinare quando è necessario il Servizio di Manutenzione, di imballare e disimballare le macchine usando gli appositi contenitori nel modo prescritto dall'Impresa, di controllare il funzionamento delle macchine mentre sono installate nel loro ambiente operativo.

Tutti gli oneri di spedizione al e dal Centro di Manutenzione sono a carico dell'Amministrazione.

Sarà cura dell'Amministrazione mettere a disposizione un apposito locale secondo quanto prescritto dall'Impresa e tenere sotto controllo tutte le macchine presso lo stesso.

(b) **MACCHINE CON SPECIFICHE MODALITA' DI SERVIZIO**

Le macchine contrassegnate con le sigle F, G o H sono macchine per le quali sono previste specifiche modalità di servizio.

Per tali macchine il Servizio di Manutenzione verra' effettuato mediante riparazione delle macchine o mediante sostituzione definitiva di parti o elementi Macchina guasti che verranno ritirati dall'Impresa.

Le parti o gli elementi Macchina forniti in sostituzione, possono essere non nuovi, purché in buone condizioni di funzionamento.

Per i tipi Macchina per i quali sono disponibili più Modalità di Servizio è specificato in Allegato, per ogni macchina interessata, la Modalità di Servizio prescelta; per ognuna di tali macchine l'Amministrazione potrà altresì modificare tale Modalità, avendone dato preavviso scritto di almeno un mese all'Impresa.

Dal Servizio di Manutenzione offerto dall'Impresa con le Modalità di Servizio specificate nel presente Contratto sono esclusi la sostituzione o manutenzione di parti non fornite dall'Impresa, per il prodotto oggetto del Servizio, nonché il tempo speso per stabilire la necessità di sostituzione o manutenzione di tali parti.

Modalità di Servizio

b1 Servizio Centralizzato presso l'Impresa

L'Amministrazione provvederà alla consegna della parte o elemento macchina malfunzionante presso uno dei Centri di Manutenzione dell'Impresa designati, nonché al prelievo da tale sede della stessa unità riparata o di una unità dello stesso tipo fornita dall'Impresa in sostituzione. L'Amministrazione conviene di effettuare, per tale parte o elemento macchina, le operazioni di installazione e di verifica.

Le macchine assoggettate a questa Modalità di Servizio sono contrassegnate con la sigla F.

b2 Servizio Corriere

L'Impresa provvederà al prelievo della macchina malfunzionante nonché, a sua discrezione, alla consegna presso la sede dell'Amministrazione di altra unità dello stesso tipo, fornita in sostituzione a titolo definitivo, o alla riconsegna dell'unità riparata.

Le macchine assoggettate a questa Modalità di Servizio sono contrassegnate con la sigla H.

b3 Servizio presso l'Amministrazione

L'Impresa provvederà ad effettuare, presso la sede dell'Amministrazione, il servizio di manutenzione della macchina malfunzionante.

Le macchine assoggettate a questa Modalità di Servizio sono contrassegnate con la sigla G.

Per l'espletamento dei Servizi sopra specificati l'Impresa è esplicitamente autorizzata ad avvalersi di Servizi forniti da altre Ditte da essa stessa incaricate, ferme restando le vigenti disposizioni di legge; ove l'Impresa si avvalga di tale facoltà di subappalto, essa provvederà a comunicare all'Amministrazione il nominativo del/dei subappaltatore/i onde ottenere le autorizzazioni di legge.

Operazioni a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione conviene di determinare quando è necessario il Servizio di Manutenzione per una macchina, sulla base delle Procedure di Analisi e Soluzione dei Problemi o delle Procedure di Determinazione dei Problemi come specificato dall'Impresa. L'Impresa si riserva la facoltà di verificare la effettiva necessità di tale Servizio qualora si renda necessario procedere alla sostituzione definitiva della parte o elemento macchina con altra dello stesso tipo.

Tutti i programmi, i supporti di memorizzazione dei dati e le parti non dell'Impresa, così come le opzioni, le modifiche ed i collegamenti, devono essere rimossi dalla macchina a cura dell'Amministrazione, prima della consegna della parte o elemento macchina all'Impresa.

La mancata rimozione di qualsiasi elemento tra quelli sopra specificati sarà considerato atto di rinuncia da parte dell'Amministrazione.

Rischi di perdita o danni

L'Amministrazione solleva l'Impresa da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdita o danno alle parti o elementi macchina non di proprietà dell'Impresa durante il periodo in cui tali unità sono in viaggio per e dalle sedi dell'Impresa (o sono in possesso dell'Impresa presso tali sedi), eccetto le perdite o i danni causati da negligenza del personale dell'Impresa.

In tutti i casi in cui il servizio non viene prestato presso l'ubicazione dell'Amministrazione, la stessa si impegna ad adempiere alla normativa vigente in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.

Periodi di disponibilità del servizio di manutenzione

Per tutte le macchine non contrassegnate con le sigle F o H, l'Amministrazione può scegliere uno o più periodi di disponibilità del Servizio di Manutenzione secondo quanto qui di seguito specificato:

1. Il Canone Base dà diritto alla Amministrazione di usufruire del Servizio di Manutenzione durante un periodo di 11 (undici) ore consecutive giornaliere dalle 8.00 alle 19.00 di ogni giorno lavorativo, dal lunedì al venerdì.

2. L'Amministrazione può scegliere, in luogo delle ore di disponibilità di cui al punto 1), uno o più periodi opzionali di disponibilità del Servizio di Manutenzione corrispondendo all'Impresa i relativi addebiti addizionali.

Tali addebiti addizionali sono costituiti da una maggiorazione percentuale del Canone Base Mensile di Manutenzione che varia in funzione del periodo di disponibilità scelto e del gruppo di appartenenza delle macchine.

Per le macchine contrassegnate con le sigle F o H il Servizio di Manutenzione dell'Impresa viene effettuato, con le Modalità specificamente definite, solo nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì e unicamente per 8 (otto) ore giornaliere, in corrispondenza dell'orario di lavoro dell'Impresa.

Art. 7

DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE

L'Impresa fornirà i Servizi descritti nel presente Contratto per le Macchine specificate nell' "Allegato Manutenzione". Le Macchine, i Servizi ad esse correlate e i relativi corrispettivi, nonché le Ubicazioni in cui verranno forniti i Servizi, sono definiti nel presente Contratto. Una Ubicazione specificata potrà essere costituita dall'intero ambiente di elaborazione delle informazioni dell'Amministrazione, oppure da una sua parte e potrebbe essere distribuita in più luoghi o concentrata in un solo edificio.

7.1 Servizio di Manutenzione

L'Impresa fornirà i Servizi per mantenere o riportare le Macchine in conformità alle loro specifiche come riportato al precedente Art. 6.

7.2 Ampliamento del Servizio di garanzia

Per determinate Macchine l'Amministrazione potrà richiedere l' ampliamento del Servizio di garanzia a modalità "Servizio presso l'Amministrazione", rispetto a quello standard IBM "Servizio corriere" o "Servizio centralizzato presso la IBM". Per determinate Macchine l'Amministrazione potrà inoltre richiedere di variare il periodo di disponibilità del Servizio durante il periodo di garanzia. Per tale ampliamento di Servizio l'Impresa provvederà ad addebitare all'Amministrazione il relativo corrispettivo. Durante il periodo di garanzia, l'Amministrazione non potrà recedere da tale ampliamento di Servizio o trasferirlo su un'altra Macchina. Allo scadere della garanzia la Macchina, nell'ambito del presente Contratto, sarà coperta dallo stesso tipo di Servizio di manutenzione richiesto con l'ampliamento del Servizio.

Art. 8

ULTERIORI CONDIZIONI PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE

Per consentire una corretta esecuzione dei servizi, sarà cura dell'Amministrazione provvedere a quanto segue:

- Fornire all'Impresa un inventario in cui saranno identificate tutte le Macchine che saranno coperte dai Servizi in ciascuna Ubicazione specificata.
- Accettare, inoltre, di identificare tutte le Macchine per le quali l'Impresa dovrà fornire un servizio di garanzia.
- Garantire che qualsiasi codice di accesso fornito dall'Impresa sarà utilizzato soltanto dalle persone autorizzate.
- Fornire all'Impresa le informazioni che le potranno essere richieste in relazione alla fornitura dei Servizi e dare comunicazione scritta di qualsiasi cambiamento.
- Utilizzare le strutture per la diagnostica elettronica e per la fornitura dei Servizi solo per attività di supporto per le Macchine oggetto del Contratto.
- Aver stipulato regolare Contratto di licenza per i programmi su licenza oggetto del servizio.
- Utilizzare le informazioni ottenute in base ai presenti Servizi soltanto per i sistemi oggetto del Contratto ed esclusivamente nell'ambito della propria Amministrazione.
- Pagare i costi per le comunicazioni associate con l'accesso a questi servizi, se non diversamente specificato dall'Impresa.
- Fornire all'Impresa tutte le informazioni e i dati che riterrà opportuno richiedere inerenti al problema segnalato ed eseguire le azioni richieste sia a livello correttivo che preventivo.
- Fornire l'accesso remoto al sistema in modo da consentire all'Impresa di assisterla nell'individuazione della causa del problema. Qualora l'Impresa dovesse accedere in remoto al

sistema, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, sarà responsabilità dell'Amministrazione assicurare l'adeguata protezione di tale sistema e di tutti i dati in esso contenuti.

Art. 9

MODIFICHE ALLA CONFIGURAZIONE DELLE MACCHINE

Eventuali modifiche nelle caratteristiche delle macchine, unita' e meccanismi collegati o dispositivi, così come l'aggiunta di dispositivi o il cambio di modello di qualsiasi macchina comporterà la stipula di un nuovo Contratto alle condizioni contrattuali in vigore alla data.

Art. 10

ESCLUSIONI

Il Servizio fornito dall'Impresa sulla base del presente Contratto non comprende:

- (a) la fornitura di prodotti ausiliari o accessori, la verniciatura o rifinitura delle macchine o la fornitura di materiali per tali lavori;
- (b) il lavoro su impianti elettrici esterni alle macchine, la manutenzione di accessori, la sostituzione di parti, modifiche, collegamenti o altri dispositivi non forniti dall'Impresa;
- (c) le prestazioni che siano di disagiata esecuzione per il personale dell'Impresa a causa di modifiche o collegamenti effettuati sulle macchine.

Art. 11

SERVIZI DISPONIBILI SU RICHIESTA CON ADDEBITO ADDIZIONALE

I Servizi sottoelencati non sono compresi nel Servizio oggetto del presente Contratto.

Qualora fossero richiesti dall'Amministrazione servizi di questo tipo, l'Impresa, secondo disponibilità e quando ciò sia fattibile, potrà effettuare tutti o parte degli stessi alle tariffe orarie e condizioni allora in vigore per tutta la Clientela italiana.

Le parti, i materiali, il tempo di attesa e di viaggio saranno addebitati all'Amministrazione.

I servizi con addebito addizionale sono:

- (a) la riparazione di guasti determinati dalla non disponibilità di locali adatti forniti di tutti gli impianti specificati nelle apposite istruzioni dell'Impresa, compresa fra l'altro la mancata fornitura, o il mancato funzionamento, di adeguati impianti di alimentazione di energia elettrica, o di condizionamento d'aria o di controllo del grado di umidità;
- (b) la riparazione di guasti determinati dall'uso della macchina per scopi diversi da quelli per cui fu progettata;
- (c) la riparazione di guasti, la sostituzione di parti (dovuta a cause diverse dalla normale usura) o ripetute chiamate causate dall'uso di prodotti ausiliari che producano avarie ripetitive;
- (d) la riparazione di guasti causati da:
 - cause accidentali, calamita', compresi fra l'altro incendi, inondazioni, acqua, vento e fulmini;
 - trasporto;
 - negligenza o cattivo uso, atti di vandalismo, furto o rapina;
 - modifiche (comprendenti anche qualsiasi variazione rispetto al progetto strutturale, meccanico o circuitale della macchina);
 - collegamenti (cioè la connessione meccanica, elettrica o elettronica di macchine dell'Impresa a qualsiasi prodotto non dell'Impresa);
- (e) la riparazione di guasti dovuti a manutenzione, modifiche, collegamenti o sostituzione di parti effettuate da personale non dell'Impresa;
- (f) la manutenzione di accessori, l'ispezione delle macchine modificate, l'esecuzione di modifiche alle caratteristiche delle macchine o di servizi connessi con il trasferimento delle stesse, o l'aggiunta o rimozione di accessori, unita' o meccanismi o di altri dispositivi.

Art. 12

MODIFICHE TECNICHE

L'Impresa determinerà quali modifiche tecniche essa ritenga opportune per la manutenzione delle macchine e provvederà alla loro installazione sulle macchine oggetto del presente Contratto. Tuttavia, su richiesta dell'Amministrazione, che dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dall'Impresa, potranno essere installate solo le modifiche che l'Impresa ritenga strettamente necessarie.

Art. 13

PARTI NON FORNITE DALL'IMPRESA

Il Servizio fornito dall'Impresa in base al presente Contratto non comprende la sostituzione o la messa a punto di parti che non siano state fornite per quella macchina dall'Impresa ed inoltre non comprende il tempo impiegato nel determinare la necessita' di sostituzione o messa a punto di tali parti.

Quando l'Impresa determina e prova che una macchina, coperta dal presente Contratto, contiene una parte non fornita dall'Impresa e che tale fatto ha un effetto rilevante sul Servizio di Manutenzione per tale macchina, puo' disdire il servizio relativamente a tale macchina mediante preavviso scritto all'Amministrazione di almeno 1 (uno) mese, a meno che l'Amministrazione non sostituisca la parte non fornita dall'Impresa con un'altra intercambiabile, fornita dall'Impresa.

Su richiesta dell'Amministrazione tale operazione di sostituzione sara' effettuata dall'Impresa alle proprie tariffe per tempo e materiale allora in vigore per tutta la Clientela italiana.

Art. 14 PAGAMENTI

Il pagamento del Canone Base e del Canone Addizionale sara' effettuato sulla base di fatture mensili dell'Impresa.

Il pagamento del Canone d'Uso, per le Macchine soggette a Piano d'Uso, sara' effettuato sulla base di fatture annuali dell'Impresa.

Le fatture sono esigibili al termine del periodo cui e' riferito il Canone.

L'Impresa riconosce comunque che non sussiste una condizione di morosita' da parte dell'Amministrazione, se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni fine mese, a partire dalla esigibilita' delle fatture come sopra definita.

Tutti i predetti pagamenti saranno effettuati, senza alcuna deduzione, a favore della IBM Italia S.p.A., Ciconvallazione Idroscalo, 20090 Segrate (Milano).

Sono a carico dell'Impresa le spese relative al presente Contratto e gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste obbligo di rivalsa.

Art. 15 ERRORI RELATIVI ALLA DATA

I Servizi forniti con questo Contratto non includono la correzione di errori relativi alla data salvo che per un Prodotto dell'Impresa, che sia stato espressamente definito, nelle sue specifiche, come Prodotto dell'Impresa "conforme all'Anno 2000".

L'Impresa dichiara un prodotto IBM o un materiale IBM "conforme all'Anno 2000" quando, utilizzato conformemente a quanto previsto dall'Impresa nella relativa documentazione, è in grado di elaborare, inviare e/o ricevere correttamente dati relativi a date del ventesimo e ventunesimo secolo, anche nel passaggio dal ventesimo al ventunesimo secolo, a condizione che tutti gli altri prodotti (ad esempio macchine, programmi per elaboratore, firmware) utilizzati con il Prodotto IBM e il materiale IBM scambino correttamente con quest'ultimo dati esatti relativi alla data.

Art. 16 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

Ai fini del presente articolo, il termine Prodotto comprende i Materiali, forniti da soli o in combinazione con altri Prodotti che l'Impresa fornisce come un unico sistema, ed il Microprogramma su Licenza.

Qualora un terzo agisca contro l'Amministrazione sostenendo che un Prodotto fornito dall'Impresa all'Amministrazione viola i suoi brevetti o i suoi diritti d'autore, l'Impresa assumerà, a proprie spese, le difese dell'Amministrazione e sosterrà tutti i costi, i danni e le spese legali riconosciuti da sentenza passata in giudicato a condizione che l'Amministrazione:

1. informi l'Impresa prontamente e per iscritto dell'azione del terzo;
2. consenta all'Impresa di gestire la difesa e le eventuali negoziazioni volte alla composizione della vertenza, cooperando con l'Impresa.

Qualora un terzo promuova un'azione quale quella descritta al presente articolo, o la promozione di tale azione sia, a giudizio dell'Impresa, probabile, l'Amministrazione acconsente a che l'Impresa lo metta nella condizione di continuare a usare il Prodotto, o a che modifichi tale Prodotto o a che lo sostituisca con un altro che sia almeno equivalente funzionalmente. Se l'Impresa dovesse decidere che nessuna delle possibilità illustrate e' ragionevolmente perseguibile, l'Amministrazione restituirà il Prodotto all'Impresa su richiesta scritta della stessa e l'Impresa riconoscerà un credito pari a:

1. per una Macchina: il valore netto di libro dell'Amministrazione a condizione che la stessa si sia attenuta ai principi contabili generalmente accettati;
2. per un Programma: l'ammontare pagato dall'Amministrazione o, se inferiore, i canoni di 12 mesi.

3. per i Materiali: l'ammontare pagato all'Impresa per i Materiali.
- Quanto stabilito nel presente articolo rappresenta gli unici obblighi dell'Impresa nei confronti dell'Amministrazione per ogni caso di violazione di brevetti o diritti d'autore.
- L'Impresa non avrà alcuna responsabilità qualora la pretesa riguardi:
1. qualsiasi componente o altra cosa fornita o comunque proveniente dall'Amministrazione e incorporata in un Prodotto;
 2. modifiche eseguite dall'Amministrazione ad un Prodotto, o l'uso di Programmi in un ambiente diverso dall'Ambiente Operativo Specificato;
 3. la combinazione, l'operatività o l'uso di un Prodotto con altri Prodotti che non sono stati forniti dall'Impresa come unico sistema, ovvero la combinazione, l'operatività o l'uso di un Prodotto con prodotti, dati, o apparecchiature che non sono stati forniti dall'Impresa;
 4. la violazione derivante da un Prodotto non-IBM fornito da solo, a differenza del caso in cui esso sia fornito dall'Impresa in combinazione con Prodotti come un unico sistema.

Art. 17

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Possono verificarsi circostanze in cui, per fatto imputabile all'Impresa o per altri fatti di cui l'Impresa debba rispondere secondo la legge, l'Amministrazione abbia diritto ad un risarcimento danni da parte dell'Impresa. In ciascuno di tali casi, indipendentemente da ciò che dà titolo all'Amministrazione a richiedere il risarcimento (ivi incluso l'inadempimento anche grave, la negligenza, l'erronea dichiarazione ed altri fatti di natura contrattuale o extracontrattuale), e restando salvo quanto previsto dall'art. 1229 c.c. e dalle altre norme inderogabili di legge, la responsabilità dell'Impresa è limitata:

1. ai pagamenti indicati nella precedente clausola "Brevetti e Diritti d'Autore";
2. ai danni corporali alla persona (incluso il decesso);
3. nel caso di ogni altro effettivo danno diretto, fino all'importo corrispondente a 100.000 EURO o fino all'importo dovuto quale corrispettivo del Prodotto o del Servizio che è oggetto del reclamo (una annualità se si tratta di canoni periodici), qualora tale corrispettivo sia maggiore di 100.000 EURO. Ai fini del presente punto 3 il termine "Prodotto" comprende i Materiali ed il Microprogramma su licenza. Questo limite si applica anche ai subfornitori dell'Impresa e sviluppatori dell'Impresa di Programmi; l'importo sopra indicato è l'importo massimo per cui l'Impresa ed i suoi subfornitori e sviluppatori di Programmi sono complessivamente responsabili.

Salvo quanto previsto dall'art. 1229 c.c. e dalle altre norme inderogabili di legge, in nessun caso l'Impresa, i suoi subfornitori e sviluppatori di Programmi, saranno responsabili di:

1. richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi nei confronti dell'Amministrazione (salvo quanto previsto nei primi due punti sopra esposti);
2. perdite o danni a documenti degli archivi o ai dati dell'Amministrazione;
3. danni indiretti di qualunque tipo compreso ogni danno economico di tipo consequenziale, inclusi i mancati profitti o i mancati risparmi, anche se l'Impresa era stata resa edotta sul possibile verificarsi degli stessi.

Art.18

ALTRE CONDIZIONI

Consensi Richiesti

L'Amministrazione sarà responsabile di ottenere tempestivamente tutti i Consensi Richiesti che saranno necessari all'Impresa per fornire il servizio descritto nel presente Contratto.

Per Consensi Richiesti si intendono tutti i consensi o approvazioni richiesti per dare all'Impresa e ai suoi subappaltatori il diritto o la licenza ad accedere, usare e/o modificare (inclusa la creazione di opere derivanti) l'hardware, il software e altri prodotti che l'Amministrazione usa, senza violare il possesso o i diritti di licenza (inclusi brevetti e diritti d'autore) dei fornitori o proprietari di questi prodotti. L'Amministrazione indennizzerà, assumerà le difese, riterrà non responsabili l'Impresa, le società del suo gruppo e i suoi subappaltatori, per qualsiasi domanda di risarcimento, perdite, responsabilità e danni (inclusi spese e costi processuali accettabili) derivanti o in connessione con qualsiasi richiesta di risarcimento (inclusi infrazione di brevetti o diritti d'autore) fatta nei confronti dell'Impresa, come risultato della mancanza di aver fornito ad essa tutti i consensi richiesti.

Protezione dei Dati Personali

L'Amministrazione assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di protezione dei dati personali (D. Legge 196/03) e che pertanto l'Impresa potrà, in esecuzione del presente Contratto, effettuare lecitamente i trattamenti di eventuali dati personali di terzi forniti da noi Amministrazione a voi Impresa.

L'Amministrazione terrà indenne l'Impresa e i suoi sub-fornitori da qualsiasi tipo di danno, pretesa, onere o spesa che dovessero derivare dalla stessa, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di violazioni dell'Amministrazione relative alla legge in argomento. L'Impresa tratterà i dati personali adottando le misure di sicurezza previste dal Disciplinare Tecnico contenuto nell'allegato B della legge, limitatamente al trattamento svolto all'interno di sue sedi e purchè le misure minime da adottare riguardino direttamente attività e strumenti sotto il suo esclusivo controllo. Qualora le operazioni di trattamento non si svolgono all'interno di sedi dell'Impresa, la stessa sarà responsabile di adottare unicamente le misure minime di sicurezza per le attività svolte sotto l'esclusivo controllo dell'Impresa.

Leggi e Regolamenti

L'Amministrazione sarà responsabile dell'identificazione ed interpretazione di ogni legge valida, regolamenti che riguardano i suoi attuali sistemi applicativi o programmi a cui l'Impresa avrà accesso durante il progetto. E' responsabilità dell'Amministrazione assicurare che i sistemi e i programmi rispondano ai requisiti di queste leggi e regolamenti.

Contenuto dei Database e Sicurezza

L'Amministrazione sarà responsabile del contenuto di ogni Database, della scelta ed attivazione dei controlli sul loro accesso e uso, del salvataggio, del ripristino e della sicurezza dei dati archiviati. Questa sicurezza includerà qualsiasi procedura necessaria a salvaguardare l'integrità e la sicurezza dei programmi software e dei dati usati in questo progetto dall'accesso di personale non autorizzato.

Art. 19

DISPOSIZIONI GENERALI

L'Amministrazione dichiara di essere proprietaria delle macchine elencate nell'Allegato al presente Contratto o comunque di essere autorizzata dal proprietario ad inserire tali macchine nell'ambito del presente Contratto.

Qualsiasi azione legale, in qualsiasi forma, relativa alle pattuizioni di cui al presente Contratto, dovrà essere iniziata dalle parti, a pena di decadenza entro 2 (due) anni dal verificarsi del fatto che ha originato tale azione.

Il presente Contratto non può essere trasferito senza il preventivo consenso dell'Impresa.

Le condizioni del presente Contratto annullano e sostituiscono quelle di tutti i precedenti Contratti di Manutenzione relativamente alle macchine assoggettate alle condizioni qui enunciate; il Servizio di Manutenzione per tali macchine sarà d'ora in poi regolato dalle presenti condizioni.

Il presente Contratto costituisce l'integrale manifestazione di tutti gli accordi scritti o verbali intervenuti tra l'Amministrazione e l'Impresa per la riparazione e la manutenzione delle Macchine qui elencate o che ad esso facciano riferimento. Le condizioni del presente Contratto prevarranno su qualsiasi pattuizione difforme contenuta in qualunque offerta pervenuta all'Amministrazione, o Ordine sottoposto dall'Amministrazione in merito alla riparazione o manutenzione delle stesse macchine.

Inoltre nessuna aggiunta o modifica al presente Contratto sarà efficace a meno che non sia stipulata in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.

Art. 20

OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente Contratto.

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta non sarà rimborsata fino a quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola.

L'Impresa non avra' alcun diritto circa i pagamenti trattenuti in conformita' al presente Articolo.

ART. 21

T.U. SICUREZZA 81/2008

Le Parti si impegnano a collaborare per la piena applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi di entrambe le Parti relativamente ai commi 1 e 2 del suddetto articolo. In applicazione del dispositivo normativo richiamato, l'Amministrazione provvederà a fornire all'Impresa informazioni sui rischi specifici eventualmente esistenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate presso le proprie sedi, in modo da permettere all'Impresa le valutazioni delle eventuali interferenze connesse alla erogazione dei Servizi.

Inoltre, sempre ai sensi del suddetto articolo, e salvo che non sia diversamente indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), il costo medio relativo alla sicurezza del lavoro dei dipendenti coinvolti nell'erogazione dei Servizi è di 0,18 € per ora di lavoro per ogni dipendente.

Resta inteso che laddove applicabile in base alla tipologia delle attività svolte di cui al presente Contratto, i costi della sicurezza sono rappresentati anche dai seguenti valori e sono relativi ad un'ora di lavoro per ognuna delle figure professionali sotto elencate:

Sistemista HW o Software	0.27 €
Tecnico Manutenzione	0.36 €
Consulenti, Architetti, Analisti, Programmatori, Capi Progetto	0.21 €

Ulteriori dettagli possono essere indicati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), laddove applicabile

ART. 22

TRACCIABILITA' FINANZIARIA

L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.. Il mancato utilizzo del bonifico o di altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Art. 23

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente Contratto sara' competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data 31/1/2013

Per l'Impresa


Il SEGRETARIO
IBM Italia S.p.A.

Firma [Firma]
TRENTO COMPETENT

Per l'Amministrazione

Il 37 GEN. 2012

Firma [Firma]
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cirio Madgaluno)



Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le clausole e condizioni degli articoli: 3 "Efficacia e Durata del Contratto", 4 "Licenza per i Programmi forniti con i Servizi", 6 "Modalità di prestazione del Servizio di Manutenzione", 10 "Esclusioni", 15 "Errori relativi alla data", 16 "Brevetti e Diritti d'Autore", 17 "Limitazione di Responsabilità", 18 "Altre Condizioni", 19 "Disposizioni Generali", 23 "Foro Competente"; del Supplemento per l'Aggiornamento del Servizio in Garanzia e Manutenzione-Committed Service Levels se applicabile al presente Contratto, l'art. "Durata e Recesso".

Firma [Firma]
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Cirio Madgaluno)

